



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI SPOLETO

riunito in camera di consiglio in persone dei magistrati:

Dott. Silvio Magrini Alunno	Presidente
Dott.ssa Sara Trabalza	Giudice est.
Dott. Alberto Cappellini	Giudice

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento n. 53-1/23 r.p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di  
nato a (PG) il - C.F.: residente in Todi ((Pg) ed ivi  
elettivamente domiciliato in Via Paolo Rolli 3, presso lo studio dell'Avv. (CF  
) del Foro di Perugia, che lo rappresenta e difende per procura speciale stesa in calce  
al ricorso; -RICORRENTE-

**FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con ricorso telematicamente depositato il 17.07.23, ha chiesto, ai sensi dell'art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni.

Si osserva allora ed in premessa, in relazione alla presente decisione, pronunciata in assenza di fissazione di udienza, come il procedimento per l'apertura della procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCI, debba ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI (ed, in particolare, alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità.

In proposito, si rileva come dagli artt. 40 e 41 CCI non si desume che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dall'imprenditore, con la conseguenza che si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 LF, secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (v. Cass. n. 20187/17).

Ritenuta, quindi, l'applicabilità di tale soluzione anche alla liquidazione controllata, esclusa la individuazione di specifici contraddittori, la presente decisione viene dunque allo stato degli atti ed in assenza di preventiva e non necessaria fissazione di udienza.



Va a questo punto dichiarata la competenza del Tribunale adito dal ricorrente a pronunciarsi sulla domanda proposta, ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3 CCI, posto che la medesima risulta risiedere in Comune ricompreso nel circondario del Tribunale di Spoleto.

Relativamente alla documentazione necessaria ai fini del decidere, si osserva come, in forza dalla già affermata applicabilità anche al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore - nei limiti di compatibilità - della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, debba ritenersi applicabile l'art. 39, commi 1 e 2, CCI.

Il suddetto vaglio di compatibilità induce alla conclusione che la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica consista in:

- 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- 2) inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2 lett. e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2, CCI);
- 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale;
- 4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma 2, CCI, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma 2, CCI);
- 5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268 comma 4 lett. b), CCI).

Si evidenzia in proposito e più in particolare, come la necessità di provvedere alle produzioni documentali di cui sopra (sostanzialmente corrispondente al corredo documentale già richiesto dall'art. 14 ter l. N. 3/12) si spieghi anche in funzione del vaglio del contenuto della relazione dell'OCC, previsto dall'art. 269 comma 2 CCI, nell'ipotesi di liquidazione chiesta dal debitore.

Risultano, altresì, dal corredo documentale allegato al momento della richiesta di nomina di professionista in luogo di OCC: la mancanza di atti dispositivi compiuti nei cinque anni anteriori alla domanda (evidenziando il medesimo professionista come l'origine dell'indebitamento della ricorrente sia assolutamente risalente nel tempo) e lo stato di famiglia del ricorrente (ricompresi tra gli allegati 1-20 alla relazione).

Si rileva, al contempo, come la relazione del professionista nominato in luogo di OCC allegata all'istanza e datata 5.07.2023 risulti adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2, CCI.

Ciò ricostruito, si evidenzia come, sulla base della documentazione esaminata, debba ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCI, poiché il patrimonio del predetto - tenuto conto dell'assenza di beni immobili e mobili registrati liquidabili e del solo reddito da lavoro percepito - non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte (che si caratterizzano per un ammontare residuo pari a complessivi euro 125.803,88).



Nello specifico, emerge dall'esame degli atti che:

- l'istante risiede con il figlio minore \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ (PG) il \_\_\_\_\_ e la compagna Sig.ra \_\_\_\_\_, nata a \_\_\_\_\_ (PG) il \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_ (PG) \_\_\_\_\_ come risulta dal certificato contestuale di famiglia e residenza rilasciato il 05.05.2023 (All. 3 alla relazione della Dott.ssa Bertoldi);
- tra il sig. \_\_\_\_\_ e la sig.ra \_\_\_\_\_ non esiste un rapporto di coniugio;
- la casa di abitazione è di proprietà della sig.ra \_\_\_\_\_;
- la sig.ra \_\_\_\_\_ è disoccupata e percepisce l'indennità di disoccupazione di circa 900,00 mensili dal 08.01.2023 per 301 giorni e pertanto contribuisce al mantenimento della famiglia nei limiti delle proprie possibilità;
- il sig. \_\_\_\_\_ è titolare dal 21.12.2015 di un contratto di lavoro dipendente part-time al 75% a tempo indeterminato con la società " \_\_\_\_\_ S.p.A.

Il tutto come documentato dagli allegati 1-20 alla relazione particolareggiata.

In relazione alla origine del sovraindebitamento, si legge nella relazione del professionista nominato in luogo di OCC, come "l'istante era titolare di una ditta individuale denominata " \_\_\_\_\_

*" sorta nel 2004 che si occupava di grafica pubblicitaria. Nel 2014 il sig. \_\_\_\_\_ chiude la propria attività, cancellando la ditta individuale dal Registro delle Imprese in data 01.12.2014 (All. 7). In data 18.12.2014 intraprende una nuova attività di lavoro autonomo fino al 23/12/2016 (P.IVA: 03427840545). Come innanzi riportato, la maggior parte delle posizioni debitorie riconducibili all'istante derivano dal mancato versamento di imposte dal 2007 al 2014 (IVA, IRPEF, Addizionali Comunali e Regionali), contributi INPS gestione artigiani ed in misura minore altri tributi riconducibili proprio all'attività intrapresa, poi cessata a causa, come riferito dall'istante, dalla crisi indotta dal mercato e dal mancato incasso di fatture da parte di committenti insolventi. Riferisce inoltre l'istante di non aver subito trovato altra occupazione stabile sino al 21.12.2015 quanto veniva assunto come dipendente della società " \_\_\_\_\_ "; contratto lavorativo dal quale discendono redditi pari a circa € 1.500,00/1.600,00 circa, come si evince dalla busta paga (All. 8) e dichiarazione dei redditi prodotti dall'istante. Successivamente, nel 2018, con la nascita del figlio e la formazione dell'attuale nucleo familiare, dove la sig.ra \_\_\_\_\_ compagna dell'istante risulta attualmente disoccupata, il sig. \_\_\_\_\_ non è riuscito, col proprio stipendio, a far fronte all'indebitamento precedentemente maturato".*

I debiti che l'istante intende regolare con la proposta di liquidazione controllata possono essere riassunti nel seguente prospetto:

CREDITORE	CREDITO PAGATO	RESIDUO
_____	€ 121.995,41	€ 121.995,41
_____	€ 5.000,00	€ 3.808,47
TOTALE	€ 126.995,41	€ 125.803,88



Per la posizione debitoria verso \_\_\_\_\_, si è chiarito che il sig. \_\_\_\_\_ risulta coobbligato unitamente alla sorella \_\_\_\_\_ che essendo stata la beneficiaria della somma si è assunta l'onere anche del pagamento. Ad oggi infatti il debito residuo ammonta ad euro 3.808,47 e risulta regolare il pagamento delle rate.

In relazione all'attivo, si evidenzia nella relazione che "il sig. \_\_\_\_\_ non è titolare di proprietà mobiliari, mobiliari registrate né immobiliari, disponendo unicamente della titolarità del proprio stipendio. Pertanto, non essendo lo stesso in possesso di attività diverse dai flussi finanziari percepiti quale lavoratore dipendente e dovendo provvedere in gran parte alle spese familiari in quanto la compagna è disoccupata e la sua situazione finanziaria risulta attualmente precaria, intende mettere a disposizione dei creditori una parte del proprio stipendio fino al momento della declaratoria di esdebitazione ex art. 282 CCII. In particolare il ricorrente suggerisce - al fine di poter provvedere alle spese del proprio mantenimento e della famiglia - di poter trattenere dal proprio stipendio, almeno, la somma mensile di €. 1.200,00. Il tutto per 14 mensilità all'anno (comprendendo la 13° e la 14°) e per la durata di tre anni dalla data di apertura della procedura e/o fino alla declaratoria di esdebitazione ex art. 282 CCIP".

Si ritiene, dunque, che anche alla luce dell'attivo realizzabile nei termini sopra indicati, possano ritenersi sussistenti i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata.

Ai fini della determinazione della quota di reddito disponibile ai sensi dell'art. 268, comma 4 lett. b), CCI, si osserva come, tenuto conto del tenore letterale della disposizione richiamata, la relativa decisione sia da riservare alla successiva fase, da parte del g.d., in analogia a quanto precedentemente previsto dalla l.f. (art. 46).

Riserva, pertanto, la decisione del g.d., a fronte della formulazione di autonoma istanza da parte del Liquidatore o dell'interessato.

In relazione alla questione della durata (minima o massima) della procedura di liquidazione controllata, si osserva quanto segue.

Sulla scorta delle argomentazioni rese dal Tribunale di Verona, con sentenza del 5.10.2022 (conforme Tribunale di Bologna, sentenza del 27.09.2022), si ritiene che:

-la durata della procedura liquidatoria debba ritenersi dipendente dal tempo richiesto per la liquidazione dei beni, con la conseguenza per cui la stessa non potrà essere chiusa finché vi siano dei beni da liquidare e fino a che i creditori concorsuali non siano già stati soddisfatti;

- anche l'apprensione di quote di reddito del debitore rientra nella nozione di "liquidazione dei beni", secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente già affermato sotto il vigore della L. n. 3 del 2012 e citato dalla difesa del ricorrente nel ricorso introduttivo del presente procedimento.

Sulla scorta di una interpretazione più restrittiva e letterale dell'art. 14 ter l. 3/2012, in alcuni precedenti di merito è stata esclusa, infatti, l'ammissibilità di tali proposte, richiedendo detta disposizione l'esistenza di beni da liquidare al momento della domanda e ritenendosi come si dovessero escludere, tra questi, le somme già liquide, peraltro di futuro (e incerto) realizzo (cfr. in tal senso Tribunale di Pordenone, decreto del 2 ottobre 2018. Ancora, Tribunale di Mantova, con decreto del 15 giugno 2018).



Il diverso e qui condiviso orientamento ha invece osservato, al contrario, come non potrebbe ritenersi inammissibile la domanda di liquidazione avanzata dal debitore sovraindebitato privo di beni mobili e immobili, ove lo stesso sia titolare di un reddito da lavoro da utilizzare anche solo per un soddisfo parziale dei creditori, almeno ogni qualvolta il maturare di redditi di lavoro risulti ragionevolmente certo (cfr., tra i primi, Tribunale di Milano 16.11.2017 e Tribunale di Verona, 21.12.2018).

- senonché, si osserva come il CCI abbia introdotto la possibilità per il debitore di ottenere comunque l'esdebitazione, trascorso un determinato periodo di tempo, anche se l'attività di liquidazione dei beni non è cessata; in particolare, l'art. 281 CCI, in relazione alla liquidazione giudiziale, ha previsto espressamente la possibilità per il debitore di ottenere l'esdebitazione trascorsi tre anni dall'apertura della procedura, fermo restando che quest'ultima rimane aperta al fine di terminare le operazioni di liquidazione; la stessa soluzione è stata prevista dall'art. 282 CCI con riferimento alla liquidazione controllata, con l'unica differenza che, se la procedura è ancora pendente al termine del triennio dalla sua apertura, l'esdebitazione deve essere dichiarata d'ufficio;

- l'interpretazione del dettato normativo (commi 5 e 6 dell'art. 281) che prevede la prosecuzione dell'attività di liquidazione, una volta dichiarata l'esdebitazione deve essere conforme alla norma comunitaria da cui deriva, ossia il citato art. 21 comma 3 della Direttiva n. 1023/19;

- questa disposizione, in particolare, prevede la possibilità per i singoli ordinamenti di stabilire la prosecuzione dell'attività liquidatoria, ma limitatamente ai beni rientranti nella massa concorsuale al momento dell'esdebitazione;

- ne consegue che, una volta dichiarata l'esdebitazione, la liquidazione non può proseguire per l'acquisizione di beni futuri, come le quote di reddito (eventualmente percepite dalla ricorrente) non ancora maturate in quel momento (rispetto alle quali dovrà conseguentemente ritenersi cessata l'apprensione da parte della procedura). Si ritiene, dunque, in definitiva, come sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta e che, ai sensi dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI, non ricorrendo giustificati motivi contrari, si debba confermare quale liquidatore il professionista già nominato in luogo dell'OCC, Dott.ssa Federica Bertoldi (la quale, in relazione agli adempimenti di cui all'art. 272 CCI – redazione dell'inventario e deposito del programma di liquidazione - terrà conto del disposto dell'art. 150 CCI e delle considerazioni sopra illustrate circa il reddito disponibile e la durata minima della procedura).

Si ritiene, ancora, in relazione all'ordine previsto dall'art. 270 comma 2 lett c, come possa dirsi assolto l'onere di produzione dell'elenco dei creditori.

Si ritiene, ancora, come non vi sia necessità di dichiarare il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai danni del patrimonio del debitore (come, invece, era previsto dall'art. 14 quinquies L. n. 3 del 2012), in quanto detto divieto costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI.

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCI, così provvede:



1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ (PG) il \_\_\_\_\_ - C.F.: \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_ (Pg) ed ivi elettivamente domiciliato in Via Paolo Rolli 3, presso lo studio dell'Avv. \_\_\_\_\_

2) Nomina Giudice Delegato, la Dott.ssa Sara Trabalza;

3) Nomina liquidatore la Dott.ssa Federica Bertoldi;

4) Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;

5) dispone che il liquidatore:

- inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Spoleto depurata dai dati sensibili del ricorrente e di terzi la cui conoscenza non è indispensabile ai sensi della legge 30.06.2003 e succ. modifiche ed integrazioni;
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno (a partire dal 31.12.2023) depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;



- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.

6) Rimette al Giudice Delegato la quantificazione del fabbisogno personale e familiare di ricorrente che risulta escluso dalla liquidazione con obbligo della parte di versare al liquidatore medesimo il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

7) visto l'art. 270, c. 2 lett. e) CCII, una volta stabilito il limite di cui al punto 6:

a) dispone che il liquidato provveda ad aprire immediatamente un conto corrente sul quale far confluire le somme che dovranno far parte dell'attivo da liquidare;

b) dispone che l'INPS e il datore di lavoro, su richiesta del liquidatore, provvedano all'accredito mensile sul conto corrente della procedura relativo al ricorrente delle quote di pensione e/o della quota di reddito eccedenti gli importi che saranno stabiliti al punto precedente. Ciò a partire dal mese successivo a quello in cui, a cura del liquidatore, il provvedimento sarà comunicato all'INPS e al datore di lavoro.

Si comunichi al liquidatore.

Spoletto, 20.07.2023

Il Giudice est.

Dott.ssa Sara Trabalza

Il Presidente

Dott. Silvio Magrini Alunno

